



COMUNE DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 24 del 12 GIU. 2018

IL SINDACO

Richiamata la prefettizia prot. n.52793 dell'1/6/2018,acquisita al prot. n.8757 in pari data ad oggetto "Irregolarità Mercatino delle Pulci" di Casagiove, da cui si rileva:

- che nel corso di un intervento operativo la Guardia di Finanza ha accertato molteplici illeciti di natura penale: in particolare è stata accertata attività di commercio di merci contraffatte, illecitamente riprodotte e di provenienza illecita, sulla cui scorta lo stesso Prefetto riferisce dell'adozione di misure cautelari reali di natura penale relative alla merce de qua;
- dalla stessa informativa al Sindaco, a firma del Prefetto della Provincia di Caserta, emerge che numerosi soggetti, già gravati da precedenti penali, sono stati denunciati per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, violazione del diritto d'autore;
- da informative assunte in via d'urgenza, risulta che il sito su cui si esercita l'attività sopra descritta è gestito dalla "Associazione San Vincenzo Fiere e mercati dello scambio e dell'usato" – C.F. 93059620612 – con sede in Casagiove alla Via Recalone II^ tratto, ente non lucrativo operante nel settore delle attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi con sede in Casagiove (CE) alla via Recalone II^ tratto, laddove l'area parcheggio, invece, è stata affidata, giusta contratto di convenzione del 20 settembre 2006, dall'Associazione San Vincenzo alla "Società Cooperativa Giove", anch'essa con sede legale in Casagiove(CE)alla via Recalone II^tratto.

Viste:

- la nota di riscontro alla citata richiesta prot. n. 8851 del 5/6/2018 da parte del Responsabile dell'area funzionale n.4 cui afferiscono le competenze gestionali del S.U.A.P., acquisita al prot. n.9025 del 6/6/2018;
- la nota di riscontro alla citata richiesta prot. n.8851 del 5/6/2018, sollecitata con nota prot. n. 9196 dell'8/6/2018, da parte del Comandante della Polizia Locale, acquisita al prot. n.9212 dell'11/6/2018;

Ritenuto, necessario ed urgente, per le ragioni sopra indicate e per motivi di ordine e sicurezza pubblica di dover vietare, con immediatezza, le suddette attività di gestione dell'area mercatale e della servente area parcheggio che vengono svolte sul territorio di questo Comune in Via Recalone II^ tratto, in occasione delle quali è stato accertato da attività di polizia giudiziaria che costituiscono grave pregiudizio per la tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto anche il Giudice Amministrativo ha più volte ritenuto che spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 54, T.U.E.L., nella sua funzione di ufficiale di Governo, l'adozione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di svolgere le funzioni in materia di polizia giudiziaria, di vigilare sulla sicurezza e sull'ordine pubblico (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02/10/2013, n. 8555).

In particolare si rileva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del D. Lgs. n°267/2000, i provvedimenti adottati dal Sindaco nella cennata qualità, tra i quali quelli concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità.

Tenuto conto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare il grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per cui si ritiene di non provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267, del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

per tutto quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato, all'Associazione "San Vincenzo - Fiere e mercati dello scambio e dell'usato" – C.F. 93059620612 – con sede in Casagiove alla Via Recalone II^ tratto, nella persona del legale rappresentante sig. **Santoro Vincenzo** nato a Casagiove in data 01/11/1975 ivi residente in Via Quartier Nuovo n.83 , ed alla Società Cooperativa Giove – P. IVA 03276960618 con sede in Casagiove alla Via Recalone II^ tratto, nella persona del legale rappresentante, sig. **Giannotti Fabio** nato a Caserta il 19/12/1980, il divieto immediato di svolgimento di ogni attività di commercio e\o mercato nonché di gestione del parcheggio nell'area sita in Casagiove Via Recalone II^ tratto, al confine con il Comune di Recale, di proprietà di **Concilio Clemente** nato a Casagiove il 16/04/1951, iscritta al catasto al foglio 5 particella 517 di circa 7.500 mq e dell'area adiacente di proprietà degli **eredi di Consoli Giuseppa** nata a Sacco (SA) il 7/4/1922 e deceduta a Marcianise il 16/2/1991, con avvertenza che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. .

DISPONE

- la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line per giorni '30 (trenta) e sia notificata nelle forme di legge a mezzo messo;
- il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e della vigilanza della sua osservanza;
- la presente Ordinanza viene inviata alla Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta, al Comando Stazione dei Carabinieri di Casagiove, al Comando Provinciale Guardia di Finanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. Campania, sede di Napoli o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.



Il Sindaco
Dr. Roberto CORSALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Corsale", written over the printed name of the Mayor.